

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE dell' Università degli Studi di Torino, in persona del Preside, Prof. Fabio Armao
(di seguito per brevità "la Facoltà")

E

L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO presso la Regione Piemonte, in persona del Difensore Civico, avv. Antonio Caputo
(di seguito per brevità "il Difensore Civico")
congiuntamente, di seguito, "le Parti"

PREMESSO CHE

- -l'art. 90 dello Statuto della Regione Piemonte prevede l'istituzione dell'Ufficio del Difensore civico
- quale autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini;
- la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 s.m. ha istituito l'Ufficio del Difensore Civico con il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto;
- il citato art. 90 dello Statuto regionale estende la competenza del Difensore civico regionale all'attività dei soggetti che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- la legge regionale 24 aprile 1985, n. 47 ha esteso i poteri di intervento del Difensore civico regionale alla tutela del cittadino nei confronti degli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nella Regione;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m. prevede l'intervento del Difensore civico nella tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la funzione del Difensore civico si sostanzia nella mediazione istituzionale, intesa a sollecitare i pubblici uffici affinché rendano conto ai cittadini del proprio operato, nel solco dei principi fondamentali sanciti nell'art. 97 Cost. e in analogia all'attività del Mediatore europeo;
- nell'ambito dell'attività del Difensore civico assume particolare rilevanza la tutela dei diritti fondamentali della persona, in linea con i principi della Costituzione, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della Carta Europea dei diritti fondamentali;
- il tema della difesa civica impegna trasversalmente molte delle discipline oggetto di insegnamento presso la Facoltà;
- oltre agli ambiti disciplinari pubblicistici, l'attività del Difensore civico si inserisce nella più vasta tendenza a prevedere forme di mediazione alternative al contenzioso giurisdizionale, rappresenta una forma di tutela contro le discriminazioni sul luogo di lavoro, uno strumento per la realizzazione delle pari opportunità e può riguardare i procedimenti penali (a fianco dei disabili) e l'esecuzione della pena;
- l'approfondimento e la divulgazione del tema della difesa civica costituisce un arricchimento dell'offerta formativa della Facoltà;
- in relazione a quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per una collaborazione tra la Facoltà e il Difensore civico;
- con deliberazione del 8 giugno 2011 il Consiglio di Facoltà ha approvato lo schema del presente Protocollo di Intesa (di seguito per brevità "Protocollo").

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 Finalità

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a collaborare nell'approfondimento delle funzioni e delle potenzialità del difensore civico, nonché alla divulgazione presso gli studenti e la collettività della cultura della difesa civica.

Articolo 3 Strumenti per l'attuazione

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, le Parti individuano, a titolo esemplificativo e non tassativo, i seguenti strumenti:

- a. tesi di laurea aventi ad oggetto la difesa civica;
- b. stage per studenti e laureati;
- c. collaborazione didattica del Difensore Civico e del relativo ufficio nell'ambito degli insegnamenti maggiormente pertinenti ai temi della difesa civica;
- d. organizzazione di convegni, seminari e altre iniziative volte alla promozione e alla diffusione della conoscenza della difesa civica;
- e. attivazione di un sito informatico relativo alla difesa civica regionale.

Con riferimento allo strumento sub a), per le tesi assegnate dai docenti della Facoltà relative alla difesa civica, il Difensore Civico si impegna a fornire la propria competenza e, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, l'accesso alla documentazione esistente presso l'Ufficio del Difensore civico. La Facoltà autorizza, senza necessità di ulteriori formalità, il Difensore Civico a prendere parte alle commissioni di laurea, limitatamente alla discussione delle tesi relative alla difesa civica.

Relativamente allo strumento sub b), stages e tirocini, destinati a studenti e laureati della Facoltà di Scienze politiche, verranno attivati con le procedure previste dal Job placement di Facoltà e dall'Ufficio Tirocini del corso di laurea in Servizio sociale, e verranno resi pubblici attraverso i relativi siti web. L'ammontare dei CFU da riconoscersi sarà riferito all'impegno orario dedicato in

modo specifico all'acquisizione di competenze professionali e relazionali, e calcolato secondo la misura stabilita dal Ministero di un CFU per ogni 25 ore di attività. In ogni caso l'attribuzione di CFU non può essere superiore a quanto previsto dal percorso di studi individuale.

Articolo 4 Modalità di attuazione

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 il Consiglio di Facoltà nomina un responsabile per l'attuazione del presente Protocollo, al fine di assicurare un rapporto diretto e costante con l'Ufficio del Difensore Civico.

Il responsabile dovrà assicurare un coordinamento costante con le diverse aree disciplinari della Facoltà in merito all'attuazione e agli strumenti previsti dal presente Protocollo, ferma la possibilità del Consiglio di Facoltà di nominare referenti con riferimento alle singole iniziative.

Per l'Ufficio del Difensore civico, il responsabile per l'attuazione del presente Protocollo è individuato nel Difensore civico pro tempore.

Articolo 5 Oneri finanziari

Dal presente Protocollo non derivano né potranno derivare oneri finanziari a carico delle Parti.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e l'attuazione degli strumenti di cui all'art. 3, le Parti si impegnano collaborare, per quanto di propria competenza, al fine dell'ottenimento dei finanziamenti eventualmente necessari da parte di soggetti pubblici e privati.

Articolo 6 Modifiche

Le Parti possono apportare direttamente e senza formalità modifiche e varianti non essenziali al presente Protocollo, con esclusione di quelle che modificano le finalità, la durata o prevedono oneri finanziari a carico delle Parti.

Si considerano varianti non essenziali quelle volte a specificare gli strumenti di cui all'art. 3 o ad individuare ulteriori strumenti.

Articolo 7 Durata

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale, con rinnovo tacito per un periodo di uguale durata, salvo diverso avviso di una delle parti, comunicata all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

TORINO... *12/07/2011*

IL PRESIDE DELLA FACOLTA'
DI SCIENZE POLITICHE
Prof. Fabio ARMAO

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
(Avv. Antonio CAPUTO)